

Roma, 18 marzo 2015

**OGGETTO:** *Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Adozione IFRS 11 e relativi effetti fiscali*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione delle disposizioni IRES-IRAP per i soggetti IAS *adopter*, è stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

ALFA SPA (di seguito anche società istante) ha stipulato un accordo (*i.e.* Joint Agreement) con la società di diritto turco BETA A.S. per la costruzione e gestione dell'autostrada denominata ... .

In applicazione del principio contabile IFRS 11 (*cfr.* paragrafi 20-25 e B15-B33), l'accordo in esame è qualificabile come *joint operation* su cui le parti contrattuali esercitano un "controllo congiunto" (*cfr.* paragrafi 7-13 e B5-B10 – IFRS 11).

Da tale qualificazione discende che la società veicolo costituita tra ALFA e BETA – GAMMA – per l'esecuzione delle attività previste dal Joint Agreement, sia, sotto il profilo contabile, trasparente rispetto alla società istante.

La trasparenza contabile di GAMMA – società fiscalmente residente in Turchia – comporta che nelle scritture contabili e nel bilancio separato di ALFA non è rilevata né la partecipazione al capitale di GAMMA né i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla stessa (*i.e.* dividendi e

plusvalenze/minusvalenze valutative o da realizzo). Risultano, al contrario, contabilizzate le attività, le passività, i ricavi e i costi di GAMMA per la parte corrispondente alla percentuale di partecipazione di ALFA alla *joint operation* (cd. Quota ALFA). Inoltre, gli utili/perdite derivanti da cessioni o conferimenti da ALFA a GAMMA non sono rilevati integralmente, ma solo per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione di BETA alla *joint operation* (Quota BETA); mentre gli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA sono rilevati da ALFA – per la parte corrispondente alla Quota ALFA – solo al momento in cui i beni oggetto di acquisto da GAMMA sono rivenduti da ALFA a terzi.

Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere se le modalità di rilevazione contabile della *joint operation* ai sensi dell'IFRS 11 incidano:

- 1) sulla determinazione del reddito imponibile IRES in ossequio al principio di “derivazione rafforzata” sancito dall'articolo 83 del TUIR;
- 2) sul valore della produzione netta rilevante agli effetti dell'IRAP.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

ALFA ritiene che il principio di derivazione rafforzata, di cui all'articolo 83 del TUIR, non sia applicabile alla fattispecie in esame in quanto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del Primo Decreto IAS/IFRS stabilisce che il regime fiscale delle operazioni aventi ad oggetto azioni, quote di partecipazione o strumenti finanziari assimilati – ad esclusione delle azioni proprie e degli strumenti finanziari rappresentativi del proprio patrimonio – è determinato sulla base di criteri giuridico-formali. Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera a), del Secondo Decreto IAS/IFRS dispone che le azioni, le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari ad esse assimilati devono essere identificati, anche per i soggetti IAS *adopter*, in base alle disposizioni dell'articolo 44, comma 2, del TUIR.

La società istante ritiene pertanto che, nel caso di specie, si debba, ai fini IRES:

1. qualificare le partecipazioni al capitale di GAMMA come azioni;
2. dare rilievo ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da tali partecipazioni (*i.e.* dividendi e plusvalenze/minusvalenze valutative/da realizzo) e non già ai componenti positivi/negativi di reddito rilevati per effetto dell'imputazione contabile delle attività, passività, ricavi e costi di GAMMA corrispondenti alla "Quota ALFA".

L'applicazione del principio di derivazione rafforzata nel caso di specie dovrebbe, inoltre, essere esclusa anche sulla base di considerazioni di ordine sistematico. Tale principio, infatti, se applicato, produrrebbe un fenomeno di doppia imposizione economica, atteso che le attività, le passività, i costi e i ricavi di GAMMA assumerebbero rilievo fiscale per quest'ultima in misura piena e per ALFA in misura pari alla quota detenuta (Quota ALFA). Peraltro, un tale effetto distorsivo non sarebbe eliminabile neppure facendo ricorso al sistema del *foreign tax credit* disciplinato dall'articolo 165 del TUIR, il quale ha lo scopo di eliminare la doppia imposizione giuridica, non quella economica. Inoltre, il principio di derivazione rafforzata contrasterebbe con l'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Turchia, in base al quale *"gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata [...]".* Si determinerebbe, infatti, la tassazione in Italia della quota parte di reddito realizzata da GAMMA corrispondente alla "Quota ALFA", ancorché GAMMA non eserciti in Italia alcuna attività per mezzo di una *branch*.

Alla luce di quanto sopra considerato, il soggetto istante intenderebbe, ai fini IRES:

- dare rilievo alla partecipazione detenuta nel capitale di GAMMA e ai componenti positivi e negativi di reddito da essa derivanti, anche se non rilevati contabilmente nel proprio bilancio separato;

- non dare rilievo alla parte di attività, passività, ricavi e costi di GAMMA corrispondente alla “Quota ALFA”, nonostante la relativa contabilizzazione nel proprio bilancio separato;

- far assumere pieno rilievo agli utili/perdite derivanti da cessioni o conferimenti da ALFA a GAMMA;

- dare rilevanza agli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA e corrispondenti alla “Quota ALFA” già nel momento in cui tali acquisti sono effettuati anche se tali utili/perdite sono rilevati contabilmente solo al momento in cui i beni oggetto di acquisto da GAMMA sono rivenduti da ALFA a terzi.

Sempre in applicazione dell’IFRS 11, viene inoltre in rilievo la circostanza che l’eliminazione contabile della “Quota ALFA” degli utili/perdite derivanti da cessioni/conferimenti da ALFA a GAMMA determina la mancata contabilizzazione di ricavi nel conto economico del bilancio separato dell’istante; specularmente, l’eliminazione contabile della “Quota ALFA” degli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA comporta la mancata imputazione di costi nel conto economico del bilancio separato di ALFA. La mancata contabilizzazione dei suddetti componenti reddituali potrebbe avere effetti sulla determinazione della base imponibile IRES del soggetto istante. A parere di ALFA, tuttavia, tali effetti non si produrrebbero per due ordini di ragioni: infatti, con riferimento ai ricavi verso GAMMA non contabilizzati nel conto economico del proprio bilancio separato, la loro rilevanza ai fini IRES sarebbe assicurata dall’articolo 109, comma 3, del TUIR, ai sensi del quale *“i ricavi [e] gli altri proventi di ogni genere [...] concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”*. Con riguardo ai costi, invece, la loro deducibilità ai fini IRES – nonostante la condizione di previa imputazione a conto economico posta dall’articolo 109, comma 4, del TUIR – dovrebbe discendere da quanto disposto dal comma 4, lettera b), del medesimo articolo in base al quale *“le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”*. Pertanto,

i costi per acquisti da GAMMA, non imputati al conto economico del bilancio separato, risulterebbero comunque deducibili per ALFA in quanto normalmente correlati a ricavi verso GAMMA, parimenti non evidenziati nel conto economico del bilancio separato. Ciò in quanto i costi per acquisti da GAMMA sono comunque registrati nel libro giornale di ALFA e successivamente elisi a fronte dei ricavi derivanti dalla cessione da GAMMA ad ALFA – corrispondente alla “Quota ALFA” – rilevati dal soggetto istante per effetto del meccanismo di trasparenza contabile previsto dall’IFRS 11. Riguardo la deducibilità dei costi in esame, il soggetto istante richiama gli indirizzi di prassi espressi con risoluzione n. 10/E del 2008.

Le medesime considerazioni andrebbero operate anche ai fini del calcolo del ROL e, più in generale, dell’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, con la conseguente irrilevanza fiscale, ai fini del medesimo articolo, dei criteri di qualificazione e quantificazione previsti dagli IAS/IFRS. In altri termini, non troverebbe applicazione nel caso di specie il principio di derivazione contenuto nell’ultimo periodo del secondo comma del menzionato articolo 96, secondo cui *“(...) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti”*. Pertanto, non dovrebbero assumere rilievo i componenti positivi e negativi di reddito di GAMMA contabilizzati nel conto economico di ALFA in misura pari alla “Quota ALFA”, mentre dovrebbero rilevare integralmente sia i ricavi derivanti da cessioni da ALFA a GAMMA sia i costi sostenuti per gli acquisti da GAMMA, anche per la parte di essi – corrispondente alla “Quota ALFA” – non rilevata nel conto economico del soggetto istante.

In ambito IRAP, la società osserva che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto n. 446 del 1997; pertanto, il valore della produzione va calcolato in diretta derivazione dalle risultanze del conto economico, senza apportare le variazioni stabilite dal

TUIR. Tale regola subisce, tuttavia, alcune deroghe. In particolare, la circolare n. 27/E del 2009 ha chiarito che anche per i soggetti IAS *adopter* non assumono rilievo le plusvalenze/minusvalenze derivanti da atti valutativi. ALFA ritiene, pertanto, che le attività di GAMMA iscritte nel proprio bilancio separato per effetto della trasparenza contabile siano prive di rilevanza ai fini IRAP, posto che i corrispondenti costi sono sostenuti esclusivamente da GAMMA, società proprietaria sotto il profilo giuridico di tali attività. Non assumerebbero dunque rilievo per la società istante, ai fini IRAP, le “vicende reddituali” correlate all’iscrizione di tali attività, nonostante le stesse trovino evidenza contabile anche nel conto economico del proprio bilancio separato.

In definitiva, ai fini IRAP:

- sarebbe irrilevante la parte di attività, passività, ricavi e costi di GAMMA corrispondente alla “Quota ALFA”, nonostante la relativa contabilizzazione nel bilancio separato di ALFA;
- sarebbero integralmente rilevanti gli utili/perdite derivanti da cessioni/conferimenti da ALFA a GAMMA, anche se gli stessi non trovano piena evidenza contabile nel bilancio separato del soggetto istante;
- gli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA corrispondenti alla “Quota ALFA” sarebbero rilevanti già nel momento in cui tali acquisti sono effettuati, anche se rilevati contabilmente solo al momento in cui i beni oggetto di acquisto da GAMMA sono rivenduti da ALFA a terzi.

Viene, infine, osservato che GAMMA è una società veicolo fiscalmente residente in Turchia che non svolge alcuna attività in Italia; è pertanto esclusa la sussistenza del presupposto impositivo territoriale richiesto dalla disciplina propria del tributo regionale.

**PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In applicazione dell'IFRS 11 "*Joint arrangements*" nell'ambito dei bilanci IAS *compliant* redatti a partire dall'esercizio 2014, gli "accordi a controllo congiunto" sono classificati in funzione dei diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale posto in essere. Il principio contabile in esame individua, nella specie, due categorie di accordi: "attività a controllo congiunto" (*joint operation*) e *joint venture*. Nella prima tipologia rientrano gli accordi a controllo congiunto in cui i soggetti che detengono il controllo esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività relative all'accordo. Una *joint venture* è, invece, un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. Il controllo congiunto si realizza quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Alcuni accordi richiedono, inoltre, che le relative attività/passività siano detenute in un veicolo separato allo scopo costituito. La classificazione operata in bilancio produce effetti in termini di metodo di contabilizzazione adottato. In particolare, nel caso in cui l'accordo venga classificato come una *joint operation*, il partecipante contabilizzerà le proprie attività/passività, inclusa la quota posseduta/assunta congiuntamente; al pari, rileverà la propria quota di ricavi/costi derivanti dall'attività sottoposta a controllo congiunto. Con riferimento ad una *joint venture* è, invece, richiesto di contabilizzare l'interessenza con il metodo dell'*equity* in conformità allo IAS 28, salvo esclusioni.

Quanto agli effetti fiscali concernenti l'adozione della regola contabile in esame, si ricorda che in virtù di quanto disposto dall'articolo 83 del TUIR per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS "(...) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli (...), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili" (c.d. principio di derivazione rafforzata). Tale principio è, tuttavia, derogato da alcune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della disciplina fiscale applicabile ai soggetti IAS *adopter*. In particolare, l'articolo 3,

comma 3, del decreto 1° aprile 2009, n. 48, stabilisce, tra l'altro, che *“Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; (...)”*. La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che la disposizione dà attuazione al principio – espresso nella finanziaria 2008 – in base al quale è necessario evitare che il passaggio agli IAS e ai relativi criteri di *“recognition”* e *“derecognition”* determini un effetto di doppia o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero di doppia o nessuna tassazione di componenti positivi. Nella stessa ottica, il successivo decreto 8 giugno 2011 all'articolo 5 dispone che – indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio – sono assimilati alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR. Il regime fiscale previsto per gli strumenti rappresentativi di capitale è, dunque, basato sui criteri giuridico-formali previsti dal TUIR, il che porta a disattendere per i soggetti IAS *adopter* il metodo di contabilizzazione adottato.

Tanto premesso, nel merito del caso di specie, la scrivente, acquisito anche il parere del Dipartimento delle finanze, ritiene che la soluzione interpretativa più aderente al *corpus* normativo e più coerente sul piano sistematico sia quella di escludere la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall'IFRS 11, ritenendo più corretto continuare ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni. Appare pertanto condivisibile la soluzione espressa dal soggetto istante volta – in deroga al principio di derivazione rafforzata – al riconoscimento fiscale della partecipazione detenuta da ALFA nella società veicolo GAMMA secondo la sua configurazione giuridica e non sulla base della titolarità pro-quota dei beni sottostanti (*i.e.* Quota ALFA). Ne deriva che le vicende reddituali di ALFA –



comprese quelle derivanti da operazioni intercorrenti con GAMMA quali cessioni, acquisti e conferimenti – devono essere ricostruite in funzione della partecipazione detenuta nella società veicolo, considerata fiscalmente rilevante. Analogo criterio deve ritenersi valido ai fini della determinazione del ROL in applicazione del criterio di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 96 del TUIR.

Quanto all'IRAP, occorre in prima analisi rilevare che l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, dispone che *“Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa”*. In via generale, dunque, la disciplina del tributo regionale è informata al principio di presa diretta dal bilancio dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

Va, tuttavia, considerato che tale principio trova alcune specifiche deroghe in relazione al valore fiscalmente riconosciuto dei beni iscritti in bilancio. Ciò in quanto i componenti di reddito devono essere assunti in misura tale da riflettere l'effettivo valore netto realizzato nell'esercizio di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Tale impostazione è coerente con quanto chiarito nella circolare n. 57/E del 2008 in merito al riconoscimento, ai fini IRAP, dei maggiori valori derivanti da un'operazione di riorganizzazione aziendale previo pagamento dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. In tale ottica, è di tutta evidenza che la rilevazione nel conto economico di ALFA dei componenti di reddito della società veicolo GAMMA è frutto di una rappresentazione contabile che non riflette, tuttavia, operazioni riconducibili ad ALFA in termini di costi/ricavi effettivamente sostenuti/conseguiti in relazione ad un'attività economica generatrice, in tale ambito, di capacità impositiva. Nel caso in esame, pertanto, è da escludersi la rilevanza ai fini del tributo regionale degli elementi reddituali di GAMMA, imputati per trasparenza nel bilancio separato di ALFA. Diversamente,

concorreranno alla formazione della base imponibile IRAP i componenti di reddito derivanti da operazioni autonome intercorrenti tra ALFA e GAMMA.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

**assonime**

Associazione fra le società  
Italiane per azioni



All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Normativa  
Via C. Colombo n. 426 c/d  
00145 ROMA

VA/AG/ss

Prot. 3802

Roma, 31 luglio 2014

**Oggetto: Soggetti IAS adopter – obbligo di adozione dell'IFRS 11 a partire dagli esercizi che abbiano inizio dal 1° gennaio 2014 – Conseguenze fiscali.**

Il quesito che intendiamo formulare verte sulle conseguenze dell'adozione del nuovo IFRS 11 – in tema di accordi a controllo congiunto – ai fini della determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP delle imprese IAS adopter.

**1. Breve premessa contabile**

L'IFRS 11 è stato omologato con Regolamento UE n. 1254/2012 e si rende obbligatorio a partire dagli esercizi che abbiano inizio dal 1° gennaio 2014. Il nuovo principio ha ridefinito *ex novo* i criteri per la qualificazione e rappresentazione contabile degli accordi a controllo congiunto. In vigore dello IAS 31, gli accordi in questione venivano qualificati come Joint Ventures o Joint Operations attribuendo una valenza dirimente al ricorso o meno ad una struttura societaria. Più precisamente, in presenza di un veicolo societario, o di una entità

00187 Roma Piazza Venezia 11  
tel. +39 06.695291  
fax +39 06.6790487 / +39 06.6781254  
www.assonime.it  
e-mail: [assonime@assonime.it](mailto:assonime@assonime.it)  
cod. fisc. 80053570588

20123 Milano Via Santa Maria Segreta 6  
tel. +39 02.86997450 / fax +39 02.86997009  
e-mail: [assonime.milano@assonime.it](mailto:assonime.milano@assonime.it)

1040 Bruxelles Rue Belliard 4-6  
tel. +32 2.2341070 / fax +32 2.2305362  
e-mail: [assonime.bruxelles@assonime.it](mailto:assonime.bruxelles@assonime.it)

assimilata, l'accordo veniva qualificato automaticamente come Joint Venture e la relativa contabilizzazione avveniva come segue

- a) nel bilancio consolidato era possibile, alternativamente, iscrivere la partecipazione con l'*equity method* oppure effettuare il consolidamento proporzionale ed iscrivere pro quota attività/passività e costi/ricavi della partecipata
- b) nel bilancio separato, invece si doveva comunque evidenziare la partecipazione al costo o al *fair value* in base allo IAS 39.

Viceversa, in mancanza di una struttura munita di autonomia giuridica, l'accordo veniva identificato come Joint Operation da rappresentare rilevando tanto nel bilancio consolidato che nel bilancio separato le componenti reddituali e patrimoniali di pertinenza di ciascuna delle parti dell'accordo, in quanto direttamente riferibili a queste ultime.

In base al nuovo IFRS 11 il discrimine tra accordi di Joint Venture e di Joint Operation non è più legato alla presenza o meno di una entità giuridicamente autonoma. La qualificazione dell'accordo dipende da un'analisi volta a stabilire se le parti vantano diritti/obblighi sulle singole attività e passività dell'accordo oppure un diritto sulle sole attività nette relative all'entità oggetto dell'accordo. A tal fine rileva non soltanto la forma giuridica, ma anche il contenuto specifico dell'accordo, nonché ogni altro fatto o circostanza. In quest'ottica, ad esempio, pur in presenza di un veicolo societario, l'accordo deve qualificarsi come Joint Operation se la relativa produzione è destinata in via esclusiva in favore dei soci. Ciò in quanto, stando all'IFRS 11, questa situazione rivelerebbe che nella sostanza le parti non solo vantano diritti di sfruttamento delle attività del veicolo ma si assumono anche le relative passività, tenuto conto che tali passività verranno soddisfatte con i soli flussi finanziari provenienti dai soci. La conseguenza di questo nuovo approccio è che il socio che partecipa nel veicolo societario non dovrà più evidenziare la partecipazione, bensì adottare la tecnica di rappresentazione delle Joint Operations, ossia recepire tanto nel

bilancio consolidato che nel bilancio separato la quota di propria spettanza dei componenti reddituali e patrimoniali della partecipata, eliminando le partite *intercompany*. In tal modo nel bilancio separato dei soci figurano, *pro quota*, elementi che sono contestualmente rilevati anche nel bilancio separato della società partecipata.

Una ulteriore novità dell'IFRS 11 attiene alle modalità di rappresentazione delle Joint Ventures, nel senso che viene eliminata la preesistente facoltà di optare per il consolidamento proporzionale della partecipata in sede di predisposizione del bilancio consolidato. In pratica, in base alle nuove regole contabili:

- se l'accordo si qualifica come Joint Venture, occorre iscrivere comunque la partecipazione sia nel bilancio consolidato che nel bilancio separato valutandola, rispettivamente, con l'*equity method* (nel consolidato) ovvero al costo o al *fair value* dello IAS 39 (nel bilancio separato);
- se l'accordo si qualifica come Joint Operation, in entrambi i bilanci (separato e consolidato) trovano allocazione, *pro quota*, i componenti reddituali e patrimoniali riferibili a ciascuna parte, e si adotta quindi la tecnica del consolidamento proporzionale

## **2. Le partecipazioni in veicoli societari riqualficate come Joint Operations.**

Ciò posto, una prima questione riguarda le conseguenze ai fini IRES del nuovo approccio contabile che, come detto, comporta per il socio di una società veicolo riqualficata come JO (*Joint Operation*), la necessità di cancellare la partecipazione e di iscrivere, per la rispettiva quota di pertinenza, costi/ricavi e attività/passività della partecipata, che, peraltro, vengono rilevati anche presso quest'ultima.



Al riguardo, sembrerebbe soluzione logica quella di continuare ad assumere, ai fini della determinazione dell'imponibile IRES, che siamo di fronte ad una partecipazione, escludendo così la rilevanza del consolidamento proporzionale che viene oggi imposto dall'IFRS 11.

In tal senso depone innanzitutto il fatto che il principio di derivazione rafforzata dal bilancio IAS/IFRS – e, quindi, il recepimento dei relativi criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale – non opera relativamente alle partecipazioni, che devono perciò essere individuate ed assoggettate alla medesima disciplina che si sarebbe applicata in assenza degli IAS, indipendentemente dalla loro rappresentazione di bilancio. In particolare, la disattivazione del principio di derivazione rafforzata dal bilancio IAS si desume non solo dall'art. 3, comma 3, del d.m. n. 48 del 2009 – che per i titoli partecipativi richiama il regime fiscale applicabile in funzione della *"natura giuridica delle operazioni"* – ma anche dall'art. 5 del d.m. 8 giugno 2011 il quale, in modo ancor più chiaro, precisa che *"indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio"* costituiscono partecipazioni quelle che sono tali in base agli stessi criteri validi per le altre imprese, così come stabiliti dall'art. 44 del TUIR. Queste disposizioni già indurrebbero di per sé a ritenere che il possesso della partecipazione nella società veicolo debba continuare ad essere inteso in modo conforme alla sua configurazione giuridica e non come titolarità *pro quota* dei beni di primo grado.

Ma anche sotto un profilo più generale, la soluzione indicata sembra quella più coerente sul piano sistematico. Diversamente ragionando, infatti, i medesimi cespiti e componenti reddituali assumerebbero rilevanza sia per la società partecipata che per il socio, dando luogo a problemi di difficile soluzione. Più precisamente, l'utile prodotto dalla partecipata subirebbe una ulteriore tassazione in capo al socio per il solo recepimento *pro quota* degli stessi costi e ricavi della partecipata nel suo bilancio separato, mentre l'eventuale perdita sarebbe dedotta due volte. Oltretutto, questo effetto sarebbe poco conciliabile

non solo con quegli istituti di diritto interno che solo in casi particolari e a determinate condizioni consentono di superare l'autonomia giuridica dei soggetti IRES e dei rispettivi risultati (cfr. il consolidato fiscale e la trasparenza), ma anche con le regole e i principi della fiscalità internazionale (si pensi alle convenzioni contro le doppie imposizioni che non consentono di tassare il reddito di impresa prodotto in altro Stato, se non in presenza di una stabile organizzazione, o alla stessa disciplina CFC, che addirittura potrebbe determinare un fenomeno di doppia tassazione dello stesso reddito presso il socio residente in Italia). Tutto ciò induce a ritenere che il consolidamento proporzionale debba rimanere fiscalmente irrilevante e che sia inevitabile continuare ad applicare la disciplina fiscale relativa al possesso di partecipazioni in regime di doppio binario rispetto al bilancio IAS/IFRS.

Naturalmente questa soluzione pone ulteriori questioni interpretative da risolvere e che qui di seguito esponiamo.

- a) Il consolidamento proporzionale ex IFRS 11 da operare nel bilancio separato determina, come detto, anche la cancellazione dei componenti di costi e di ricavo relativi ad operazioni intercorse con la società partecipata. L'ipotesi di sterilizzare gli effetti di questo consolidamento dovrebbe dunque fa rivivere la rilevanza di questi costi e di questi ricavi, pur in assenza di un loro evidenza in bilancio, e quindi per quanto riguarda i costi, di una loro **previa imputazione a conto economico**. Il problema potrebbe tuttavia trovare soluzione ove si consideri che i costi in questione sono normalmente correlati a ricavi infragruppo che sono anch'essi da elidere dal bilancio (posto che l'assunzione da parte dei soci di obblighi sulle passività della Joint Operation è sempre associata ai diritti dei soci sulle attività). Conseguentemente, in queste ipotesi, la deduzione dei costi dovrebbe poter avvenire comunque a prescindere dall'imputazione a conto economico in virtù dell'art. 109, comma 4, lett. b) ultimo periodo così come



ritenuto in passato dalla stessa Agenzia delle entrate (cfr. la risoluzione 217/e del 2007 in materia di costi di attivazione della rete telefonica)<sup>1</sup>.

- b) Un secondo tema riguarda le modalità di **calcolo del ROL** ai fini dell'applicazione dell'art. **96 del TUIR**. In linea di principio, in base alla lettera della norma, ci si dovrebbe attenere alle risultanze del bilancio IAS/IFRS, riclassificandone le voci nello schema di conto economico civilistico. Tuttavia, in tale modo, il ROL della partecipata potrebbe essere evidentemente utilizzato, oltre che dalla società partecipata, anche dal socio ai fini della deduzione dei propri interessi passivi. Più precisamente, mentre gli interessi passivi rilevati *pro quota* dal socio non dovrebbero comunque essere soggetti ai limiti dell'art. 96 del TUIR, in quanto non derivanti da rapporti di mutuo accesi dal socio, il maggiore ROL derivante dalla tecnica di consolidamento proporzionale della partecipata verrebbe ad assumere una rilevanza e potrebbe essere utilizzato ai fini della deduzione degli altri interessi passivi del socio, dando luogo ad una evidente anomalia che non sembrerebbe compatibile con il recepimento ai fini fiscali delle risultanze del bilancio IAS (cfr. l'art. 3, comma 1, del d.m. n. 48 del 2009). Peraltro, se si dovesse tener conto anche del ROL iscritto dal socio a seguito del consolidamento proporzionale della partecipata, non si comprenderebbe come coordinare questa doppia valenza del ROL con le regole specifiche, contenute nello stesso art. 96 del TUIR, che circoscrivono la possibilità di utilizzare le eccedenze di ROL nel consolidato. Ragioni sistematiche, dunque, inducono ad escludere che possa tenersi conto anche ai fini del ROL delle componenti già rilevate dalla partecipata.

---

<sup>1</sup> L'art. 109, comma 4, lett b), ultimo periodo, del TUIR dispone che *"le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi"*.



- c) Un ultimo tema che si pone è infine quello dell'IRAP. In proposito va ricordato che l'Agenzia delle entrate, sia pure implicitamente, sembra già avere espresso il convincimento che i cespiti iscritti in bilancio non assumono rilievo se non in misura pari al costo effettivamente sostenuto dall'impresa. In tal senso, ad esempio, ha ritenuto che i maggiori valori a seguito di una operazione fiscalmente neutrale (es. fusione, scissione o conferimento di azienda) non possono trovare riconoscimento fiscale se non a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva anche dell'IRAP prevista dall'art. 176, comma 2 ter, del TUIR (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 57/e del 2008). In considerazione di ciò, sembrerebbe logico che anche nel caso di specie i cespiti della partecipata iscritti dal socio nel proprio bilancio separato debbano rimanere privi di rilevanza fiscale ai fini IRAP, non trovando corrispondenza in costi effettivamente sostenuti dal socio stesso, ma solo dalla società che ne è giuridicamente titolare. Se così è, evidentemente, non si dovrebbe tener conto ai fini IRAP neanche delle vicende reddituali correlate all'iscrizione di tali attività e passività, ancorchè tali vicende possano essere rappresentate nel conto economico del socio. Si profila anche per l'IRAP, cioè, una deroga alla rilevanza delle risultanze di bilancio.

### **3. Le partecipazioni in entità prive di autonomia giuridica riqualificate come partecipazioni di controllo**

Da ultimo, alcune associate segnalano un ulteriore effetto dell'IFRS 11, anche se di portata più limitata rispetto al caso sopra esaminato. Il nuovo principio fa riferimento ad una nozione di controllo congiunto diversa rispetto al passato perché mutuata dall'IFRS 10, che è stato anch'esso omologato con Regolamento UE n. 1254/2012. In considerazione di ciò, in talune particolari

fattispecie si può verificare che accordi che in precedenza venivano rappresentati come Joint Operation, stante l'assenza di veicoli societari, dovrebbero ora essere qualificati come partecipazioni di controllo "solitario" da parte di un solo soggetto e non più come accordi a controllo congiunto. L'effetto rispetto alla precedente impostazione è che, nel bilancio separato, vengono cancellate attività/passività e costi e ricavi della Joint Operation e **viene invece iscritta una partecipazione di controllo** nella entità oggetto dell'accordo (al costo o al *fair value* in base allo IAS 39)<sup>2</sup>.

Anche in relazione a questa diversa ipotesi che in un certo qual modo è simmetrica rispetto a quella illustrata nel precedente paragrafo, si dovrebbe forse pervenire in via interpretativa ad analoga conclusione, ossia alla soluzione dell'irrelevanza, per il socio, della riqualificazione dell'accordo come partecipazione di controllo. I motivi sono in larga parte coincidenti con quelli prima evidenziati.

Al fini IRES, anche per le imprese IAS *adopter*, come abbiamo già ricordato, non sembra possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto partecipativo che non è tale sotto il profilo giuridico (cfr art 3 comma 3 del d.m. n. 48 del 2009 e art. 5 del d.m. 8.6.2011). Quanto ai costi di pertinenza di ciascuna parte dell'accordo, inoltre, il loro mancato transito a conto economico non dovrebbe essere di ostacolo alla deduzione, trattandosi di costi specificamente inerenti ai ricavi derivanti dall'accordo che sarebbero anch'essi – in base a questa nuova impostazione contabile – non rilevati a conto economico (cfr. l'art. 109, comma 4, lett. b ultimo periodo del TUIR e la già citata risoluzione n. 217/e del 2007).

Relativamente al calcolo del ROL da assumere ai sensi dell'art. 96 del TUIR, dovrebbe tenersi conto dei costi e dei ricavi di effettiva pertinenza

---

<sup>2</sup> Nel bilancio consolidato, invece, si procede al consolidamento integrale della controllata, così come avviene in tutti i casi di possesso di partecipazioni di controllo.

dell'impresa, stante l'assenza di un soggetto munito di autonomia giuridica cui riferire un autonomo risultato della gestione caratteristica. Se così non fosse, del resto, anche in questo caso si verificherebbe un'evidente incongruenza nell'applicazione del meccanismo dell'art. 96 del TUIR in quanto, da un lato gli interessi passivi (per quanto detto nel capoverso precedente) verrebbero ad assumere una rilevanza – trattandosi di oneri finanziari relativi a mutui effettivamente contratti dall'impresa che partecipa all'accordo – e, dall'altro lato, non sarebbe possibile quantificare in alcun modo la relativa soglia di deduzione.

Venendo infine all'IRAP, anche in questo caso si dovrebbe prendere atto del doppio binario rispetto alle risultanze di bilancio. In particolare, se si condivide che l'iscrizione della partecipazione non può assumere una rilevanza ai fini del tributo regionale in quanto non corrisponde ad un bene effettivamente acquisito dall'impresa, sembra inevitabile dover continuare a tener conto dei cespiti per i quali l'impresa abbia invece realmente sostenuto un costo di acquisto. Ai fini della determinazione del valore della produzione si dovrebbero poi seguire le vicende reddituali relative a questi cespiti e non quelle della partecipazione.

Alla luce di queste considerazioni, attesa la delicatezza della questione e la sua generale rilevanza, chiediamo cortesemente a codesta Direzione di fornire una sua autorevole interpretazione sui temi fin qui esposti.

L'occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
